



Nuovi Autoritarismi e Democrazie:  
Diritto, Istituzioni, Società

## **La laicità dello Stato nella revisione costituzionale della Federazione di Russia**

*Giovanni Codevilla\**

### *Abstract*

The amendments to the Constitution do not concern the secular character of the State and the principle of separation between State and Church. However, there is a conflict between the Constitution and the ordinary laws in force, since the latter violate the principle of state secularism and that of separation between State and Church. The mention of God in the Constitution does not infringe the principle of state secularism since it is not referred to any specific Church or religious confession and does not intend to influence citizens in the religious field.

*Keywords:* Secularity and Russian Constitution – Confessionalism of ordinary laws – Church and State relations in Russia – Clerical influence on society – Privileged and tolerated religions.

**SOMMARIO:** 1. Premessa. 2. Precetti costituzionali e normativa ordinaria. 3. Il Preambolo della Costituzione. 4. La clericalizzazione dello Stato e della società. 5. Religioni protette e tollerate. 6. Sinfonia dei poteri e separatismo. 7. Il carattere confessionale dello Stato e la scelta giurisdizionalista.

---

\* Già Professore associato di Diritto ecclesiastico comparato e Diritto dei paesi dell'Europa Orientale nell'Università di Trieste. Accademico della Veneranda Biblioteca Ambrosiana. Su decisione della Direzione il presente contributo non è stato sottoposto a referaggio.

## 1. *Premessa*

Si deve precisare in apertura che le odierne modifiche costituzionali non riguardano il capo I della Costituzione del 12 dicembre 1993, dedicato alle basi del sistema costituzionale, nel quale sono esposti con molta chiarezza i principi che devono guidare il legislatore nell'emanazione delle norme giuridiche che regolano i rapporti tra il potere temporale e quello spirituale.

L'articolo 14 dispone:

«1. La Federazione di Russia è uno Stato laico. Nessuna religione può costituirsi in qualità di religione di Stato o obbligatoria<sup>1</sup>.

2. Le associazioni religiose sono separate dallo Stato e sono uguali davanti alla legge».

Con correttezza metodologica il legislatore costituzionale affronta il problema da due punti di vista: quello dell'atteggiamento dello Stato nei confronti del fenomeno religioso in generale, e quello della regolamentazione della posizione giuridica delle varie Chiese e Confessioni all'interno dell'ordinamento statale.

Per quanto riguarda il primo aspetto del problema, il legislatore, affermando il principio di laicità, dichiara l'incompetenza dello Stato a optare per la fede o per la sua negazione e coerentemente sancisce, in termini categorici, il divieto di permettere che qualsiasi religione possa assumere il carattere dell'obbligatorietà.

In relazione al secondo aspetto del problema, il punto 2 dell'articolo 14 afferma il principio separatista e dichiara l'uguaglianza delle varie Chiese e Confessioni di fronte alla legge, da cui consegue il divieto per lo Stato di stabilire tra di esse un regime di disparità giuridica, ossia di favorire una religione in particolare, ovvero di permettere che una di esse possa assumere una posizione di privilegio rispetto alle altre, indipendentemente dal fatto che tale preminenza sia conseguita per forza intrinseca di una Chiesa alla quale aderisce la maggioranza della popolazione, come nel caso dell'Ortodossia, con o senza l'aiuto dello Stato.

In un genuino sistema separatista appare fondamentale la distinzione tra affari politici ed ecclesiastici: nei primi non può esservi intromissione o influenza da parte della Chiesa, e nei secondi non può aversi ingerenza da parte dello Stato; inoltre, le associazioni ecclesiastiche e religiose sono parificate alle società private senza fine di lucro, così che lo Stato non concede a una o ad alcune di esse speciali diritti o privilegi, e, parimenti, non rivendica speciali diritti sulle une più che sulle altre.

Laicità dello Stato e separatismo sono la premessa per il riconoscimento di una piena libertà religiosa, solennemente proclamata all'art. 28 della Costituzione, che dispone:

«A ciascuno è garantita la libertà di coscienza, la libertà di professione religiosa, compreso il diritto di professare individualmente o in comune con altri qualsiasi religione o di non professarne alcuna, di scegliere liberamente, di avere e di diffondere convinzioni religiose e altre e di agire in conformità con esse».

---

<sup>1</sup> Nel precedente art. 13 il legislatore costituzionale afferma che «nessuna ideologia può costituirsi in qualità di ideologia di Stato od obbligatoria».

In detto sistema è fermamente respinta ogni pretesa o tentativo dello Stato di esercitare alcuna ingerenza nell'attività delle associazioni religiose, riguardo alla loro organizzazione, struttura gerarchica, nomine, patrimonio, e via dicendo.

Affermando di voler dar vita a uno Stato laico e separatista il legislatore costituzionale asserisce implicitamente di voler porre in essere i principi che sono il corollario di tali sistemi e, primo tra questi, quello di uguaglianza, affermato coerentemente dalla Legge Fondamentale.

Si tratta di un principio della massima importanza, giacché comporta l'esclusione della possibilità di emanare una legislazione speciale, uno *ius singulare*, sia a favore che a disfavore, limitato alle società a finalità religiosa, ovvero di istituire per alcune di esse un regime giuridico particolare, principio che, giova ripeterlo, è uno dei cardini irrinunciabili della dottrina separatista.

## **2. Precetti costituzionali e normativa ordinaria**

È necessario ora verificare se i menzionati principi sono accolti dalla vigente normativa ordinaria e segnatamente dalla Legge federale del 1997 “Della libertà di coscienza e delle associazioni religiose”<sup>2</sup>, la quale recepisce alla lettera le citate disposizioni costituzionali, dando una definizione molto articolata dei concetti di separatismo e di laicità<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Legge federale No. 125FZ del 26 Settembre 1997, in *Rossijskaja gazeta* del 1° Ottobre 1997 e successive modifiche. L'ultima modifica è stata introdotta con Legge del 2 dicembre 2019, No. 407 FZ.

<sup>3</sup> Recita l'art. 4: «Lo Stato e le associazioni religiose.1. La Federazione di Russia è uno Stato laico. Nessuna religione può costituirsi in qualità di religione di Stato od obbligatoria. Le associazioni religiose sono separate dallo Stato e sono uguali davanti alla legge.2. In conformità con il principio costituzionale della separazione delle associazioni religiose dallo Stato, lo Stato:

- non si ingerisce nella scelta da parte del cittadino del proprio atteggiamento verso la religione e dell'appartenenza religiosa, nella formazione religiosa dei figli da parte dei genitori o delle persone che ne fanno le veci, in conformità con le proprie convinzioni e tenendo conto del diritto del bambino alla libertà di coscienza e alla libertà di professione religiosa;

- non affida alle associazioni religiose l'adempimento di funzioni degli organi del potere statale, degli altri organi statali, delle istituzioni statali e degli organi di autogoverno locale;

- non si ingerisce nell'attività delle associazioni religiose se questa non è in contrasto con la presente Legge federale;

- garantisce un carattere laico dell'istruzione negli istituti di educazione statali e municipali.3. Lo Stato regola la concessione alle organizzazioni religiose di facilitazioni tributarie e altre, presta aiuto finanziario, materiale e altro alle organizzazioni religiose nel restauro, nella conservazione e nella tutela degli edifici e dei beni che sono monumenti della storia e della cultura e anche nel garantire l'insegnamento delle discipline obbligatorie nelle organizzazioni educative costituite dalle organizzazioni religiose in conformità con la legislazione della Federazione di Russia sull'educazione.4. L'attività degli organi del potere statale e degli organi di autogoverno locale non è associata a riti e cerimonie religiose pubbliche. I funzionari degli organi del potere statale, degli altri organi statali e degli organi di autogoverno locale e anche i militari non hanno il diritto di utilizzare la propria posizione di servizio per la formazione di un determinato atteggiamento verso la religione.5. In conformità con il principio costituzionale di separazione delle associazioni religiose dallo Stato, l'associazione religiosa:

- si costituisce ed esercita la sua attività in conformità con la propria struttura gerarchica e istituzionale, sceglie, nomina e sostituisce il proprio personale in accordo con le condizioni e le esigenze previste dai propri regolamenti interni;

- non svolge funzioni degli organi del potere statale, degli altri organi statali, delle istituzioni statali e degli organi di autogoverno locale;

Va ricordato che la normativa attualmente vigente è il frutto di un processo lungo e contraddittorio che modifica in termini sostanziali i precetti contenuti nella innovativa legislazione del 1990<sup>4</sup>, emanata all'indomani del tracollo dell'Unione Sovietica, che ha rinnegato integralmente e puntigliosamente tutte le restrizioni in materia di libertà religiosa imposte nell'era comunista. Tale rivoluzionaria normativa, resa possibile dalla legge di revisione costituzionale dell'URSS del 14 marzo 1990<sup>5</sup>, che ha dichiarato superato il monopolio esclusivo del partito comunista, sul quale si era retto sino ad allora l'intero sistema sovietico, ha favorito la nascita e la diffusione di numerosissime comunità religiose diverse dall'Ortodossia russa che hanno messo a repentaglio il ruolo dominante della Chiesa di Mosca, la quale con insistenti ed energiche pressioni è riuscita ad imporre una radicale modifica della Legge del 1990<sup>6</sup>.

In base alla vigente normativa, in manifesta violazione del precetto costituzionale di uguaglianza delle associazioni religiose (art. 14, II c.), le formazioni religiose di recente costituzione, prevalentemente di origine estera, sono sottoposte a un differente regime giuridico che riduce gravemente il loro margine di libertà.

Infatti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 27 *sub* 3, IV c. e dell'art. 7 *sub* 1 della legge del 1997<sup>7</sup>, tutte le associazioni religiose che non possono vantare una presenza legale in un dato territorio da almeno dieci anni sono costrette a costituirsi come *gruppi*<sup>8</sup> religiosi, restando così prive della personalità giuridica e di tutti i diritti garantiti alle *organizzazioni* religiose, ad eccezione della facoltà di celebrare le funzioni liturgiche e di insegnare i precetti della loro fede *esclusivamente* ai propri seguaci. Viene pertanto esclusa ogni forma di proselitismo, garantito peraltro dall'art. 28 della Costituzione che riconosce il diritto di *ciascuno*, e quindi anche dei minori, degli stranieri e degli apolidi, non solo di *avere*, ma anche di *diffondere* convinzioni religiose ed altre<sup>9</sup>. Si aggiunga che alcune formazioni religiose definite *distruttive* non sono solamente discriminate, ma espressamente vietate in quanto, a detta del legislatore, costituiscono una minaccia alla sicurezza nazionale, come i Testimoni di Geova, che il

---

– non partecipa alle elezioni degli organi del potere statale e degli organi di autogoverno locale;  
– non partecipa all'attività dei movimenti politici e dei partiti politici e non presta a essi aiuto materiale e di altro tipo.<sup>6</sup> La separazione delle associazioni religiose dallo Stato non comporta limitazioni dei diritti dei membri di dette associazioni a partecipare alla pari con gli altri cittadini alla direzione degli affari dello Stato, all'elezione degli organi del potere statale e degli organi di autogoverno locale, all'attività dei partiti politici, dei movimenti politici e delle altre associazioni sociali.<sup>7</sup> A richiesta delle organizzazioni religiose, i corrispondenti organi del potere statale nella Federazione di Russia hanno la facoltà di istituire feste religiose con giornate non lavorative (festive) nei rispettivi territori».

<sup>4</sup> Cfr. Legge dell'URSS del 1° Ottobre 1990 No. 1689-I «Della libertà di coscienza e delle associazioni religiose», (traduzione italiana in *L'altra Europa*, 1991, Vol.235 No. 1, pp. 115 e ss.) e Legge della RSFSR del 25 Ottobre 1990 in *Vedomosti S'ezda narodnyh deputatov RSFSR i Verchovnogo Soveta RSFSR*, 1990, No. 21, art. 240 (traduzione italiana in G. Codevilla, *Stato e Chiesa nella Federazione Russa. La nuova normativa nella Russia postcomunista*, con un saggio di A. Krasikov, La Casa di Matriona, Milano, 1998, pp. 145 e ss.).

<sup>5</sup> Cfr. *Vedomosti S'ezda narodnyh deputatov SSSR i Verchovnogo Soveta SSSR*, 1990, No. 12, art.189.

<sup>6</sup> Sull'argomento cfr. G. Codevilla, *Stato e Chiesa nella Federazione Russa*, cit., pp. 33 e ss.

<sup>7</sup> Con le modifiche introdotte dalla Legge federale No. 261 del 13 luglio 2015.

<sup>8</sup> Corsivi dell'Autore.

<sup>9</sup> In originale: «Imet' i rasprostranjat' religioznye i inye ubezdenija».

Tribunale Supremo della Russia con delibera del 20 aprile 2017 ha dichiarato *organizzazione estremistica*<sup>10</sup>.

Questa discriminazione trova fondamento nella lettura arbitraria e tendenziosa della lettera del Preambolo della legge del 1997, e segnatamente del passo in cui si afferma che la Federazione di Russia è uno Stato laico che riconosce «il particolare ruolo dell'ortodossia nella storia della Russia, nella formazione e nello sviluppo della sua spiritualità e cultura», Stato che rispetta «il cristianesimo, l'islam, il buddismo, il giudaismo e le altre religioni che costituiscono parte integrante dell'eredità storica dei popoli della Russia» e considera «importante contribuire al raggiungimento della reciproca comprensione, della tolleranza e del rispetto della libertà di coscienza e della libertà di professione religiosa». Di per sé queste asserzioni possono giustificare la divisione delle religioni in *tradizionali* e *non tradizionali*, ma non legittimano affatto la concessione di privilegi soltanto alle prime. Dimenticando il riferimento alle altre religioni storicamente presenti in Russia, la dottrina, la pubblicistica e soprattutto la gerarchia ortodossa sostengono che le religioni *tradizionali* della Russia sono solamente l'Ortodossia, l'Islam, l'Ebraismo e il Buddismo, e *non tradizionali* tutte le altre.

Non si riesce a comprendere perché, stante la menzione del Cristianesimo, non possano essere considerati tradizionali il Cattolicesimo, presente in Russia da tempi remoti<sup>11</sup>, che istituisce le prime diocesi a Tana e ad Astrachan' nei secoli XIV e XV<sup>12</sup> ed è stabilmente presente in Russia dal XVIII secolo<sup>13</sup>, il Protestantismo<sup>14</sup>, diffuso già dal XVI secolo, e soprattutto i Vecchi credenti o veteroritualisti, seguaci del protopope

---

<sup>10</sup> A seguito di questa sentenza sono state liquidate 395 organizzazioni locali dei Testimoni di Geova, i cui beni sono stati confiscati il 27 settembre 2019.

<sup>11</sup> I rapporti della Russia' con i missionari latini risalgono ai tempi della principessa Ol'ga di Kyïv (X secolo), prima cristiana e santa della Russia', e a San Brunone Bonifacio, camaldolese, vescovo di Querfurt. A. Judin ricorda che nel 1228 vi è a Kyïv un monastero domenicano e che una cattedra episcopale latina viene istituita nel 1320: cfr. A. Judin, G. Protopopov, *Cattolici in Russia e Ucraina*, La Casa di Matrona, Milano, 1992, p. 28. Nel XII secolo una chiesa cattolica dedicata a San Pietro viene costruita a Novgorod, a disposizione dei mercanti tedeschi presenti nell'area; l'edificio viene chiuso poi da Ivan III il Grande dopo la cruenta sottomissione della città, ma viene restituito al culto da suo figlio Vasilij III nel 1514: cfr. A.K. Tichonov, *Katoliki, musul'mane i iudei Rossijskoj Imperii v poslednej četverti XVIII – načale XX v.*, izd. S. Peterburgskogo Universiteta, Sankt Peterburg, 2007, p. 70.

<sup>12</sup> Sull'argomento, cfr. O.A. Licenberger, *Rimsko-katoličeskaja Cerkov' v Rossii. Istorija i pravovoe položenie*, Povolžskaja Akademija Gosudarstvennoj Služby, Saratov, 2001, pp. 17 e ss. e ampia bibliografia citata: G. Fedalto, *La Chiesa latina in Oriente*, vol. 2, *Hierarchia latina Orientis*, ed. Mazziana, Verona, 1976; A.N. Kopylov, *Katoličeskaja Cerkov' v Rossii (konec IX – načalo XXI vv.)*, Sputnik, Moskva, 2012, pp. 57-58 e ss.; S. Kozlov, P. Parfent'ev, *Istorija katoličeskoj cerkvi v Rossii*, Belyj Kamen', Carskoe Selo, 2014; E. Senko, *Storia della Chiesa cattolica in Russia. Dagli inizi ai nostri giorni*, "Alt", Nowy Sącz (Polonia), 2013. Sulla Chiesa cattolica in Russia si veda anche S. Golovanov, *Katoličeskaja Cerkov' v Rossii*, Seminarija Carica Apostolov, Sankt Peterburg, 1999.

<sup>13</sup> Le prime chiese vengono edificate in Russia al tempo di Pietro il Grande, grazie all'appoggio dell'ufficiale cattolico scozzese Patrick Gordon, amico dello zar, e al tempo di Caterina II, quando nel 1772 viene istituita la diocesi cattolica di rito latino a Mogilëv, oggi archidiocesi di Minsk-Mahilëu in Bielorussia.

<sup>14</sup> Le prime comunità protestanti vengono costituite in Russia dagli artigiani e commercianti scandinavi e poi inglesi e olandesi invitati in Russia da Vasilij II (1479-1533), figlio di Ivan III il Grande, nel secondo decennio del XVI secolo e al tempo di Ivan il Terribile quando giungono anche dall'Italia artisti, medici ed esperti in campo militare.

Avvakum Petrovič, nati a seguito dello scisma seguito al Grande Concilio del 1666-67 e le numerose denominazioni gemmate da questi ultimi<sup>15</sup>.

Non si vuole contestare la legittimità di sottolineare nel Preambolo della Legge la rilevanza dell'Ortodossia, stante l'innegabile ruolo da essa svolto nella storia della Russia, ma si vuole affermare che ciò non può diventare il fondamento per assegnare ad essa e alle altre tre religioni sopra menzionate un ruolo privilegiato, in quanto in un ordinamento laico e separatista, come quello chiaramente delineato dalla vigente Carta Costituzionale, tutte le religioni, nessuna esclusa, devono essere oggetto del medesimo trattamento giuridico da parte dello Stato e delle sue istituzioni.

Vero è che il concetto di *religione tradizionale* diventa lo strumento di cui il legislatore si serve per tracciare il confine tra privilegio e mera tolleranza. Non è casuale che gli esponenti delle religioni non tradizionali siano estromessi da numerose strutture rappresentative, in palese contrasto con il principio di uguaglianza delle associazioni religiose davanti alla legge, sancito dalla Costituzione e dai documenti internazionali sottoscritti dalla Russia, e, a ben vedere, configurano anche con il Preambolo stesso della Legge federale, in cui si dichiara che questa si propone lo scopo di «contribuire al raggiungimento della reciproca comprensione, della tolleranza e del rispetto sulle questioni della libertà di coscienza e della libertà di professione religiosa».

Vero è che la normativa ordinaria, travalicando i severi limiti posti dalla Carta Fondamentale, istituisce un regime di particolare benevolenza dello Stato verso alcune religioni rispetto ad altre e infrange in tal modo i presupposti della neutralità o laicità dello Stato. Dando vita a una regolamentazione giuridica differenziata per le diverse fedi, la legge manifesta una chiara volontà di instaurare un sistema di collaborazione privilegiata tra lo Stato e la Chiesa Ortodossa Russa, violando manifestamente un principio irrinunciabile del separatismo: quello di rispettare ugualmente ogni religione, astenendosi dal privilegiarne alcuna.

### 3. Il Preambolo della Costituzione

Il legislatore della Federazione di Russia ha recentemente rinunciato a modificare il testo del Preambolo della Costituzione. Mi pare, tuttavia, opportuno esaminarne il contenuto, in quanto da esso trapela, in modo del tutto evidente, che il concetto di laicità nell'ambiente russo acquista un contenuto semantico del tutto peculiare, assai lontano da quello acquisito in Occidente al termine di un travagliato processo storico<sup>16</sup>.

Nella bozza di modifica della Costituzione resa nota a fine gennaio 2020 il testo del Preambolo, nella sua prima parte, restava pressoché immutato<sup>17</sup>; ad esso venivano

---

<sup>15</sup> Cfr. G. Codevilla, *Laicità dello Stato e separatismo nella Russia di Putin*, in A. Chizzoniti (a cura di), *Chiesa cattolica ed Europa centro-orientale. Libertà religiosa e processo di democratizzazione*, Vita & Pensiero, Milano, 2004, pp. 254 e ss.

<sup>16</sup> Cfr. O. Giacchi, *Lo Stato laico*, Vita & Pensiero, Milano, 1978.

<sup>17</sup> Veniva solamente aggiunto un breve inciso, qui evidenziato dal carattere corsivo: «Noi, popolo plurinazionale della Federazione di Russia, uniti dal comune destino nella nostra terra, affermando i diritti e le libertà dell'uomo, la pace e la concordia civile, salvaguardando l'unità statale formatasi storicamente, basandoci sui principi universalmente riconosciuti dell'uguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli, *riconoscendo il ruolo del popolo russo nella formazione dello Stato e la soggettività giuridica del popolo russo, storicamente autodeterminatosi su tutto il territorio della Russia* [corsivo dell'Autore], onorando la memoria degli antenati, che ci hanno trasmesso l'amore e il rispetto per la Patria, la fede nel

aggiunti *ex novo* alcuni capoversi che in parte riprendevano alla lettera importanti affermazioni contenute nel Preambolo della Legge federale del 1997 sulla libertà di coscienza e le associazioni religiose volte a sottolineare il ruolo storico dell'Ortodossia menzionando accanto ad essa le altre tre religioni cosiddette tradizionali, senza far cenno alle altre religioni presenti nel paese, facendo in tal modo trasparire con chiarezza la volontà del legislatore di favorire la religione dominante.

La bozza del Preambolo era, infatti, integrata da due aggiunte che in parte richiamano il Preambolo della legge del 1997 e qui riprodotte in carattere corsivo:

1. «La Federazione di Russia, il cui documento costitutivo è l'attuale Costituzione, funge da successore e continuatore delle secolari tradizioni dello Stato russo, stabilite dal popolo russo nella ricerca dell'autodeterminazione e dell'identità nazionale con l'aiuto e l'assistenza di altri popoli originari della Russia».

2. «Noi, nazione Russia, siamo il popolo russo e siamo tutti i popoli riuniti con uguali diritti, unificati dal passato, dal presente e dal futuro nella nostra terra,

affermando i diritti e le libertà dell'uomo, la sua dignità civile e morale, la sua responsabilità verso i concittadini, la misericordia, la giustizia e la pace nella società, preservando l'unità dello stato storicamente costituita,

consapevoli della continuità nel nostro paese di tutte le forme di vita statale, scelte autonomamente dai suoi popoli, compreso l'Impero russo e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche,

*conservando gli alti ideali e i valori radicati nelle visioni del mondo religiose o umanistiche,*

*rispettando l'ortodossia come base della storia e della cultura russa, nonché le forme tradizionali per la Russia dell'islamismo, dell'ebraismo e del buddismo della Russia come tradizioni religiose fondamentali dei popoli del nostro paese,*

adottiamo la Costituzione della Russia»<sup>18</sup>.

Merita sottolineare che il progetto in esame ometteva l'importante riferimento al rispetto delle *altre religioni che costituiscono parte integrante dell'eredità storica dei popoli della Russia*, sancito nel Preambolo della Legge federale del 1997. Secondo la modifica, poi rigettata, degne di deferente apprezzamento non sarebbero, dunque, tutte le religioni storicamente presenti in Russia, ma solamente l'Ortodossia e le altre tre religioni tradizionali, in palese e stridente contrasto con il carattere laico e separatista dello Stato solennemente proclamato nella Costituzione. A maggior ragione non dovrebbero considerarsi degne di apprezzamento le religioni che in futuro potranno radicarsi in quel fertile terreno aperto ai valori spirituali.

#### **4. La clericalizzazione dello Stato e della società**

Il regime di *imparität* che la legge federale del 1997 istituisce tra le religioni ritorna a dar vita all'antica sinfonia dei poteri che garantisce una posizione di privilegio

---

bene e nella giustizia, rinnovando l'ordinamento statale sovrano della Russia e affermando la saldezza dei suoi fondamenti democratici, mirando a garantire il benessere e la prosperità della Russia, sentendoci responsabili per la nostra Patria davanti alle generazioni presenti e future, riconoscendoci parte della comunità mondiale, approviamo la Costituzione della Federazione di Russia».

<sup>18</sup> Cfr. *Zavtra*, Moskva, del 29 gennaio 2020.

<sup>19</sup> Cfr. *infra*, note 29 e 30.

all'Ortodossia ed alle altre tre religioni tradizionali. Ciò vale in diversi ambiti, a cominciare da quello scolastico con l'introduzione dell'insegnamento religioso nella scuola, fatto che conferisce alla Chiesa ortodossa i caratteri di una vera e propria Chiesa di Stato. La stessa cosa avviene, seppure parzialmente, con il Buddismo e l'Islam nelle regioni ove questi sono tradizionalmente presenti<sup>19</sup>, ma non per il Giudaismo, che non ha uno specifico territorio di insediamento, essendo presente solo nelle grandi città, in particolare a Mosca e San Pietroburgo.

L'istruzione religiosa nella scuola pubblica a spese dello Stato, incompatibile con i precetti della Costituzione, è assicurato soltanto ai seguaci delle religioni privilegiate, mentre gli oneri economici della *consacrazione* o *clericalizzazione* della scuola, e, conseguentemente, dello Stato stesso, sono a carico di tutta la collettività. Non vi è dubbio che l'insegnamento della religione nelle scuole statali e municipali, anche se svolto «al di fuori dell'ambito del programma scolastico» costituisca un chiaro ripudio del principio di laicità dello Stato e una indiscutibile concessione al confessionismo. Vero è che a dispetto dell'art. 14 della Costituzione, dell'art. 4 *sub* 2 della Legge federale del 1977, degli articoli 2 e 4 della legge *Sulla istruzione* del 1997 e successive modifiche che affermano il carattere laico dell'insegnamento come principio fondamentale, è in atto un processo di trasformazione della scuola da laica in confessionale.

Le medesime considerazioni valgono a proposito dei cappellani militari (*voennye o polkovye svjaščenniki*)<sup>20</sup> che ricostituiscono il clero militare dell'epoca zarista (*voennoe duchovenstvo*) e dell'assistenza spirituale nei luoghi di reclusione e di pena.

Mentre resta indiscussa e indiscutibile l'assoluta priorità assegnata all'Ortodossia nell'assistenza spirituale nelle forze armate, diversa è la situazione nei luoghi di pena, in cui l'amministrazione statale collabora primariamente con la Chiesa ortodossa, ma altresì con le organizzazioni religiose di altre Chiese e Confessioni, privilegiando quelle tradizionali, e accetta il contributo da esse fornito nell'opera di rieducazione dei detenuti.

Ci si può chiedere se il riferimento a Dio che Putin ha voluto fare inserire nell'inno della Federazione di Russia possa pregiudicare la laicità dello Stato. Recita il ritornello:

*Tu sei l'unica al mondo! Sei inimitabile  
Terra nata protetta da Dio*<sup>21</sup>.

Parimenti, accogliendo il desiderio formulato il 1° febbraio 2020 dal patriarca Kirill, motivato dal fatto che la maggioranza dei cittadini della Federazione di Russia si dichiara credente, Putin ha voluto inserire nella Costituzione un esplicito riferimento a Dio. Infatti, l'art. 67 viene integrato dal comma 2 che recita: «La Federazione di Russia, unificata da una storia millenaria, custodendo la memoria degli avi che ci hanno

---

<sup>20</sup> Dal 1° dicembre 2009 è stata introdotta la figura dell'assistente (*pomoščnik komandira časti po rabote s verujuščimi*) del comandante del reparto per il lavoro con i credenti che dal 2010 è presente in tutte le forze armate. La disposizione prevede che questi collaboratori rappresentino le quattro religioni tradizionali, fermo restando che nei reparti in cui oltre il 10% dei militari appartenga ad altra confessione religiosa dovrà essere istituito anche il ruolo per un assistente spirituale appartenente a questa religione.

<sup>21</sup> *Odna ty na svete! Odna ty takaja –chranimaja Bogom rodnaja zemlja*. La modifica è stata introdotta dall'*ukaz* del Presidente della Federazione di Russia No. 2110 del 30 dicembre 2000.

trasmesso gli ideali e la fede in Dio, così come la continuità nello sviluppo dello Stato russo, riconosce l'unità statale storicamente stabilita».

La Corte Costituzionale della Federazione di Russia con decisione del 16 Marzo 2020 ha stabilito che la menzione di Dio nella Carta Fondamentale non è in contrasto con il carattere laico dello Stato e con la libertà di coscienza. Afferma, infatti, che «l'inserimento nel testo della Costituzione della Federazione di Russia di un riferimento della fede in Dio, trasmessa al popolo russo dai suoi antenati (art. 67, parte II) non significa un diniego del carattere laico dello Stato russo proclamato nell'art. 14 e della libertà di coscienza garantita nell'art. 28, in quanto per il modo in cui è formulato non è associato all'appartenenza confessionale, non dichiara l'obbligatorietà di avere determinate credenze religiose nella Federazione di Russia e non pone i cittadini della Russia, in contrasto con l'art. 19 (parte II)<sup>22</sup> della Costituzione della Federazione di Russia, in una posizione di ineguaglianza in base alla fede e al suo orientamento specifico ed è inteso solamente a sottolineare la necessità di tener conto nell'attuazione della politica dello Stato del ruolo socio-culturale storicamente significativo che la componente religiosa ha svolto nella formazione e nello sviluppo della statualità russa»<sup>23</sup>.

Credo che si possa concordare con la decisione della Corte, giacché il lemma *Dio* è riferito alle divinità di tutte le religioni, da quelle pagane a quelle cristiane, dall'ebraismo all'induismo, e non si riferisce alla sola Ortodossia, religione dominante in Russia e la sua menzione, nell'inno come pure nella Costituzione, non può di conseguenza essere considerata come una mera concessione di privilegio per la fede dominante. *Dio* non si riferisce ad alcun culto istituzionalmente organizzato, ossia a nessuna Chiesa o confessione particolare, ma riguarda tutti i popoli della Russia e non solamente gli ortodossi. Non a caso i rappresentanti delle altre religioni, e dell'Islam in particolare, non hanno sollevato obiezioni di sorta.

Inoltre, il disposto in esame non ha carattere normativo, non coarta, né esorta i cittadini a credere nel trascendente, ma si limita a ricordare gli ideali peculiari della nazione, tra i quali innegabilmente figura la fede in Dio, ideali mirabilmente celebrati dai grandi della letteratura e del pensiero russo trasmessi dagli antenati, la cui memoria merita di essere custodita. Si tratta, dunque, di una mera constatazione di un fatto storico innegabile.

Infine, si deve rilevare che il riferimento costituzionale a Dio viene fatto nella forma della semplice *nominatio Dei*<sup>24</sup> e non in quella della *invocatio Dei*<sup>25</sup>, che, essendo volta ad implorare l'aiuto della Divinità e a proclamare la Costituzione in Suo nome,

---

<sup>22</sup> La norma garantisce «l'uguaglianza dei diritti e delle libertà dell'uomo e del cittadino indipendentemente [...] dall'atteggiamento verso la religione».

<sup>23</sup> Cfr. <http://www.ksrf.ru/ru/Press-srv/Smi/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=7063>.

<sup>24</sup> Presente in numerose Costituzioni. Merita osservare che Dio non viene menzionato nelle Costituzioni delle ex Repubbliche sovietiche, ad eccezione dell'Ucraina che ne fa cenno nel Preambolo («La *Verchovna Rada* dell'Ucraina, [...] consapevole della nostra responsabilità davanti a Dio, della nostra coscienza, delle generazioni passate, presenti e future, [...] adotta questa Costituzione»).

<sup>25</sup> Come nel caso della Confederazione Elvetica («Nel nome di Dio Onnipotente! Il popolo svizzero e i Cantoni [...] adottano la seguente Costituzione»), della Tunisia («In nome di Dio, compassionevole e misericordioso [...] Noi, rappresentanti del popolo tunisino, liberi e sovrani, proclamiamo, per grazia di Dio, la presente Costituzione») e di altri paesi (tra i quali Grecia, Irlanda, Kuwait e altri di tradizione islamica).

metterebbe in discussione la neutralità dello Stato in materia religiosa e sarebbe in conflitto con l'art. 14 della Legge Fondamentale. Non meraviglia quindi che anche da parte dei sostenitori più accesi del principio di laicità, come ad esempio Gennadij Andreevič Zjuganov, non siano state elevate obiezioni di sorta.

Non mi pare rilevante a proposito della laicità dello Stato la norma relativa alla famiglia di cui al comma ž) dell'art. 72, nel quale si afferma la tutela dell'istituto familiare: «la protezione della famiglia, della maternità, della paternità e dell'infanzia; la difesa dell'istituto del matrimonio come unione di un uomo e una donna; la creazione delle condizioni per un'educazione dignitosa dei bambini in famiglia, nonché per l'adempimento da parte figli maggiorenni dell'obbligo di prendersi cura dei genitori». Manca, infatti, un richiamo alla concezione ortodossa della famiglia, né si può sostenere che l'unione tra uomo e donna sia una eredità esclusiva della dogmatica cristiana o religiosa in generale.

Diversamente va detto a proposito di una bozza dell'inno<sup>26</sup> nella quale il riferimento non era a Dio, bensì al Signore, *Gospod'*, lessema che identifica esclusivamente il Dio delle religioni giudaico-cristiane e, quindi, nel caso della Russia, dell'Ortodossia in particolare<sup>27</sup>. In questa bozza del compositore Sergej Vladimirovič Michalkov si leggevano i seguenti versi:

*Dagli antenati promana la saggezza del popolo!  
A te la fama, Patria mia! Il Signore è sopra di te!*<sup>28</sup>  
[...]  
*Con fede e speranza, avanti, popoli di Russia!  
E ci protegga il Signore lungo il cammino!*<sup>29</sup>

Concludendo: la menzione di Dio nell'inno e nella Costituzione non può e non deve essere intesa come una concessione al confessionismo dello Stato e, a mio sommo avviso, non confligge affatto con il disposto degli articoli 14 e 28 della Costituzione. Vero è, invece, che i principi proclamati in queste due norme sono palesemente violati dalla normativa ordinaria e non si conciliano con il legame di stretta collaborazione e di reciproco sostegno che da lungo tempo si è instaurato tra i massimi rappresentanti del potere laico e di quello religioso. Questo stretto rapporto di sintonia dei poteri doveva trovare espressione nell'enorme mosaico della cattedrale ortodossa in costruzione a Kubinka, nei pressi di Mosca, nel parco militare *Patriota*, nel quale erano raffigurate, accanto a Iosif Stalin, le più alte cariche dello Stato: il Presidente Vladimir Putin, il ministro della Difesa Sergej Šojgu, il capo della FSB (ex KGB) Aleksandr Bortnikov, il Ministro degli Esteri Sergej Lavrov ed altri esponenti del potere politico. La cattedrale, sponsorizzata dalle forze armate, viene costruita per celebrare non solo la vittoria nella Seconda guerra mondiale, ma tutte le vittorie antiche e recenti della Russia imperiale,

<sup>26</sup> Testo in lingua originale in: [https://www.pravda.ru/politics/834979-gimn\\_rossii\\_slavsja\\_otechestvo\\_nashe\\_svobodnoe\\_bratskikh\\_narodov/](https://www.pravda.ru/politics/834979-gimn_rossii_slavsja_otechestvo_nashe_svobodnoe_bratskikh_narodov/).

<sup>27</sup> Peraltro, l'inno russo del 1833 invocava la protezione di Dio sullo zar: *proteggi o Dio lo zar (Bože carja chrani)*.

<sup>28</sup> In originale: «Predkami dannaja mudrost' narodnaja!  
Rodina, slav'sja! Gospod' nad toboj!».

<sup>29</sup> In originale: «S nadeždoj i veroj vperëd, rossjane!  
I pust' nas Gospod' sochranjaet v puti!».

sovietica e postsovietica. L'edificazione di questo enorme complesso ha suscitato ferme critiche da parte del metropolita Ilarion (Alfeev) e di altri autorevoli esponenti dell'Ortodossia russa, i quali affermano che quest'opera di dubbio gusto estetico non si richiama alla grande tradizione religiosa russa, ma celebra piuttosto il trionfo del potere sacralizzato. A seguito di queste ferme proteste<sup>30</sup> le autorità hanno deciso di rimuovere il mosaico, sostituendolo con l'immagine, più consona per una chiesa, di monaci con un'icona e la scritta «Per sempre con la Russia».

### **5. Religioni protette e tollerate**

L'intolleranza religiosa che per secoli ha caratterizzato l'Impero russo risulta oggi modificata, ma non superata. Oggi si istituisce un regime di privilegio per le religioni tradizionali, mentre nell'ordinamento zarista in base allo *Svod Zakonov*, tutte le confessioni religiose presenti nel paese venivano divise in quattro categorie: 1) la Chiesa Ortodossa Russa, «che ha il primato ed è dominante» (*pervenstvujučaja i gospodstvujučaja*); 2) le confessioni cristiane straniere, come le Chiese Romano Cattolica, Luterana, Evangelica riformata, Armeno-gregoriana, che sono riconosciute, tollerate e protette<sup>31</sup>; 3) l'Islam, il Giudaismo, i *Karaimy*, il Buddismo lamaista e il Paganesimo, che sono parimenti riconosciute e tollerate (*terpimye*), ma che non godono della stessa protezione assegnata alle religioni cristiane; 4) i Vecchi-credenti e le sette sorte dall'Ortodossia, che non sono tollerate (*neterpimye*).

Ora il legislatore della Federazione di Russia, disconoscendo sia la storia che la plurisecolare tradizione giuridica presovietica, modifica la scala di valori da attribuire alle diverse Chiese e religioni, relegando Protestantesimo e Cattolicesimo alla posizione di religioni tollerate e riconoscendo, per contro, uno *status* di religioni protette all'Islam<sup>32</sup> e al Buddismo<sup>33</sup> certamente non per ragioni storiche, ma in base a motivazioni contingenti di carattere politico, al fine di evitare tentazioni separatiste e disaggreganti di ogni sorta. Oggi Buddismo, Giudaismo e Islam sono, dunque, considerate religioni tradizionali, seppure in modo secondario rispetto all'Ortodossia.

Alla base della discriminazione nei confronti degli appartenenti alle Chiese e confessioni non tradizionali vi è un regime non di libertà, bensì di tolleranza, i cui confini con l'intolleranza sono sempre aleatori. Si consideri, in proposito, la normativa sui veti amministrativi posti nei confronti dei ministri del culto stranieri e quella sui visti di ingresso in Russia al fine di evitare l'espansione spirituale (*duhovnaja èkspansija*) e di garantire la sicurezza spirituale (*duhovnaja bezopasnost'*) del paese: in tal modo i diritti enunciati dalla legge del 1997 sono spesso destinati a rimanere mere affermazioni di principio prive di ogni attualità e tutela giuridica.

---

<sup>30</sup> L'edificazione del complesso viene contestata per le ingenti somme che il potere politico dedica alla costruzione di nuove chiese, ben diecimila negli ultimi dieci anni. Nella sola Mosca le chiese che al tramonto del regime sovietico erano circa cinquanta, alla fine del 2017 erano 1.154. Particolarmente violenta è la protesta contro la nuova cattedrale di Ekaterinburg.

<sup>31</sup> Merita ricordare che lo zar era “benevolissimo” (*vsemilostivejšij*), in quanto “sovrano cristiano”, verso il Cattolicesimo e il Protestantismo.

<sup>32</sup> L'Islam è praticato da diversi popoli, basterà ricordare i tatarsi, i circassi, i baskari, i ceceni, gli inguši, i baškiri, i kabardini, i karačaj e alcune etnie del Dagestan.

<sup>33</sup> Il Buddismo è professato in Kalmykija e Burjatija. Nella legislazione zarista precedente il decreto di tolleranza del 1905 i buddisti erano equiparati ai pagani.

## 6. Sinfonia dei poteri e separatismo

I “Fondamenti della concezione sociale della Chiesa Ortodossa Russa”, approvati dal Concilio dei vescovi tenutosi a Mosca nei giorni 13-16 agosto 2000<sup>34</sup>, al punto 4 del capitolo terzo (“La forma ideale del rapporto tra Chiesa e Stato nella tradizione ortodossa”), ricordano la Dichiarazione del Concilio locale del 1917-1918, in cui si paragona «la pretesa della separazione tra Chiesa e Stato» all’auspicio che «il sole non splenda e il fuoco non riscaldi», affermando in buona sostanza che l’idea di separazione è del tutto innaturale e sottolineano che alla Chiesa Ortodossa Russa deve essere riconosciuto uno *status* giuridico pubblico superiore a quello delle altre Confessioni religiose presenti in Russia, in quanto essa è la «realtà sacra suprema» per la stragrande maggioranza della popolazione, oltre che una forza storica determinante nella creazione dello Stato russo. La Chiesa, dunque, nei *Fondamenti* rivendica senza alcuna esitazione uno *status* giuridico di primato, che non può comunque trovare esplicita conferma nella legge federale, stante il tassativo divieto posto dall’art. 14 della Costituzione.

I *Fondamenti* affrontano il tema della libertà di coscienza al punto 6 del capitolo terzo in cui si afferma: «La comparsa del principio della libertà di coscienza è la testimonianza di come, nel mondo contemporaneo, la religione da “fatto pubblico” divenga “fatto privato” dell’individuo. Per sé, questo processo testimonia la disgregazione del sistema dei valori spirituali e il venir meno dell’aspirazione alla salvezza nella maggior parte delle persone che affermano il principio della libertà di coscienza. Se inizialmente lo Stato è sorto come strumento di ratifica della legge divina nella società, la libertà di coscienza lo trasforma definitivamente in una istituzione esclusivamente terrena, che non ha obblighi religiosi di alcun tipo».

Il documento sostiene, altresì, nel medesimo punto 6, che la Chiesa «ha anche il diritto di aspettarsi che lo Stato, nello stabilire i suoi rapporti con le associazioni religiose, tenga in considerazione la consistenza numerica dei loro componenti, il loro ruolo nella formazione della fisionomia storica, culturale e spirituale del popolo e la loro posizione civile». Con queste parole i *Fondamenti* ribadiscono l’affermazione contenuta nel Preambolo della legge federale circa il ruolo centrale svolto dalla Chiesa ortodossa nella storia della Russia e non esitano a chiedere che ciò venga riconosciuto anche sul piano del trattamento giuridico.

In sostanza, l’aspirazione della Chiesa Ortodossa Russa è quella di ritornare alla situazione anteriore al sovvertimento del 1917<sup>35</sup>, quando valeva il principio: «L’Ortodossia è riconosciuta come la prima tra le diverse religioni professate in Russia»; nonché: «Conseguentemente la fede ortodossa gode di una priorità (*preimuščestvom*) in tutti gli atti della vita statale nei quali lo Stato si rivolge alla religione e nelle cerimonie pubbliche religiose». Non si ripropone, tuttavia, almeno sul

---

<sup>34</sup> Testo in lingua originale in <http://www.mospat.ru/index.php?mid=180>, <http://www.patriarchia.ru/db/text/141422.html> e in <http://www.religare.ru/print7720.htm>. Testo e commento in M.P. Mčedlov (a cura di), *O social’noj koncepcii russkogo pravoslavija*, , izd. Respublika, Moskva, 2002. Testo italiano in *Il Regno*, supplemento al No. 1, 1° gennaio 2001.

<sup>35</sup> Risoluzione del Congresso di tutta la Russia del clero e dei laici (1-7 Giugno 1917), testo in: A.V. Beljaeva (a cura di), *Gosudarstvo, Obščestvo, Cerkov’. XX vek*, , Jaroslavskij Gos. Universitet, Jaroslavl’, 1999, p. 19, punti 2 e 3.

piano formale, il principio: «La separazione della Chiesa dallo Stato non deve essere permessa, ma deve essere proclamata e conseguentemente attuata la libertà di professione religiosa e di culto»<sup>36</sup>. Nella realtà dei fatti, comunque, il separatismo, inteso in senso stretto, è respinto dall'Ortodossia russa, e non è quindi casuale che la normativa ordinaria, redatta sotto la guida della Chiesa ortodossa, non attui il precetto costituzionale e non garantisca affatto la piena libertà di professione religiosa e segnatamente il diritto di «avere e di diffondere convinzioni religiose ed altre» (art. 28, Cost.).

Vero è che in relazione all'Ortodossia si ripropone oggi *de facto* il disposto della Dichiarazione sullo Statuto giuridico della Chiesa Ortodossa Russa adottato dal Concilio locale del 1917-1918, nel quale si afferma la posizione di primato dell'Ortodossia derivante dal legame storico tra Chiesa e nazione: «La Chiesa Ortodossa di Russia, che costituisce una parte dell'Unica Chiesa Universale di Cristo, occupa nello Stato russo una posizione giuridica pubblica di primato tra le altre confessioni<sup>37</sup>, che le spetta in quanto realtà sacra suprema per la stragrande maggioranza della popolazione e in quanto suprema forza storica che ha creato lo Stato russo» (art. 1).

Nel regime di nuova sinfonia tra *Sacerdotium* e *Imperium* non è casuale che il patriarca Kirill ami ribadire frequentemente che la Chiesa è elemento costitutivo dello Stato (*gosustanovitel'naja*), con un evidente richiamo alla Russia medievale e alla figura del santo Iosif di Volokolamsk, ideologo del monachesimo di San Sergij di Radonež, ossia del monachesimo *che edifica lo Stato*, il quale agli inizi del '500, contrapponendosi ai pauperisti seguaci di Nil Sorskij, sosteneva la necessità di una Chiesa economicamente forte e costitutiva dello Stato, ponendo le basi teocratiche dell'autocrazia, concezione peraltro interpretata unilateralmente e impropriamente a legittimare la incondizionata subordinazione della Chiesa al sovrano<sup>38</sup>, mentre, al contrario, Iosif nel suo *Prosvetitel'* dà una puntuale definizione del sovrano (*Gosudar'*) ortodosso<sup>39</sup>.

### **7. Il carattere confessionale dello Stato e la scelta giurisdizionalista**

Lo Stato abbandona il principio di laicità e abbraccia il confessionismo; al tempo stesso emana una legislazione che non si ispira di certo ai principi del separatismo, bensì, privilegiando le religioni *tradizionali*, ripropone un modello che rievoca il giurisdizionalismo nelle sue varie forme.

Questo connubio tra potere temporale e spirituale, uniti nella realizzazione di un ideale che è al tempo stesso politico e religioso, caratterizza la storia russa in generale, soprattutto nel periodo anteriore a Pietro il Grande e poi nell'Ottocento, quando si ripropone l'assioma formulato dal generale Sergej Semënovič Uvarov: Autocrazia, Ortodossia, Spirito nazionale<sup>40</sup>.

---

<sup>36</sup> *Ibidem*, punto 1.

<sup>37</sup> In originale: «Perventstvujušee sredi drugich ispovedanij publicžno-pravovoe položenie».

<sup>38</sup> Sull'argomento cfr. G. Codevilla, *Il medioevo russo. Secoli X-XVII*, Jaca Book, Milano, 2016, pp. 179 e ss.

<sup>39</sup> Cfr. W.K. Medlin, *Moscow and East Rome. A Political Study of the Relations of Church and State in Muscovite Russia*, Librairie E. Droz, Genève, 1952, pp. 73-74.

<sup>40</sup> In originale: «Samoderžavie», «Pravoslavie», «Narodnost'». I primi due principi non lasciano spazio a dubbi esegetici, mentre quello della *narodnost'* merita di essere approfondito, giacché proprio questo

Si ritorna così alla sinfonia, *forma ideale del rapporto Chiesa-Stato nella tradizione ortodossa*, per usare le parole del documento conciliare *Fondamenti della concezione sociale* approvato nel 2000<sup>41</sup>.

Dal connubio che si instaura tra il temporale e lo spirituale prende vita un regime politico-religioso che «non va confuso neppure un istante con il regime separatistico; poiché questo dovrebbe bensì consistere nel disinteressarsi dello Stato dalle cose di qualunque culto, ma solamente dopo aver concesso a ciascuno di essi la più illimitata libertà di esercizio pubblico»<sup>42</sup>.

A conferma del fatto che in Russia si vada costituendo un regime confessionista si può menzionare il problema dell'insegnamento religioso in generale e nella scuola in particolare. Mentre l'art. 28 della Costituzione garantisce a *ciascuno (každому)*, e quindi non solo ai cittadini, il «diritto di scegliere liberamente, di avere e di diffondere convinzioni religiose e altre», la normativa ordinaria garantisce ai seguaci delle confessioni tradizionali l'insegnamento religioso nelle scuole, mentre per gli appartenenti alle religioni non tradizionali l'istruzione religiosa è relegata esclusivamente all'ambito dell'associazione religiosa di appartenenza.

---

concetto, per dirla col Brjančaninov, prepara «la via all'idea di una preponderanza degli abitanti della Grande Russia su tutto l'Impero, e più tardi su tutti i popoli di lingua slava (teoria degli slavofili)». (Cfr. N. Brian-Chaninov (Brjančaninov), *Storia di Russia*, Garzanti, Milano, 1940, p. 330). Di per sé il termine *narodnost'*, da *narod*, popolo, sta a significare non solo il popolo in senso concreto, ma anche (il suffisso *ost'* indica la qualità astratta) lo spirito e la cultura popolare, nonché il carattere nazionale che si identifica in una etnia; per questo il termine «populismo» sembrerebbe il più adatto a renderne il contenuto semantico, fermo restando che non esiste alcuna relazione con l'omonimo movimento politico ottocentesco (*narodničestvo*). Tuttavia, mi sembra che esprima meglio il significato di *narodnost'* l'espressione «spirito nazionale». Del tutto convincente è la traduzione della Pachlovska, la quale rende il lemma *narodnost'* con *tradizione nazionale* (cfr. O. Pachlovska, *Taras Ševčenko. "Lottate e vincerete"*, in G. Brogi, O. Pachlovska (a cura di), *Taras Ševčenko. Dalle carceri zariste al Pantheon ucraino*, Le Monnier, Firenze, 2015, p. 8, nota 4). La Merlo rende il termine con *senso del popolo*, che non palesa, a mio sommesso avviso, quella identità tra popolo e Nazione che caratterizza l'idea di *narodnost'* nel mondo russo ortodosso (cfr. S. Merlo, *All'ombra delle cupole d'oro. La Chiesa di Kiev da Nicola II a Stalin (1905-1939)*, Guerini e associati, Milano, 2009, p. 30). T. Špidlík preferisce, invece, tradurre il termine semplicemente con *popolo*. (Cfr. T. Špidlík, *L'idea russa. Un'altra visione dell'uomo*, Lipa, Roma, 1995, p. 169). La traduzione con «nazionalismo», adottata da alcuni Autori, non è convincente, giacché questo vocabolo ha nella lingua russa una connotazione fortemente negativa, più marcata che in italiano, assimilabile a quella di sciovinismo. A. Tamborra preferisce ricorrere al termine *nazionalità*, a cui è estraneo il carattere negativo accennato e riporta così l'affermazione di Uvarov: «il nostro comune compito consiste nel far sì che l'educazione del popolo sia condotta, in conformità della intenzione espressa dal nostro augusto monarca, nello spirito unito dell'Ortodossia, dell'autocrazia e della nazionalità» (Cfr. A. Tamborra, *Chiesa cattolica e Ortodossia russa. Due secoli di confronto e dialogo. Dalla Santa Alleanza ai nostri giorni*, Paoline, Cinisello Balsamo, 1992, pp. 37-38); la traduzione in *nationalité* è accolta anche da A. Leroy-Beaulieu, *L'empire des tsars et les russes*, tome III, *La religion*, L'Age d'Homme, Lausanne, 1988, p. 51). Il ricorso al lemma *russicità* o a quello di *russità* di derivazione francese (*russité*), preferito, rispettivamente, da preclari studiosi come Sante Graciotti e Rodolfo Sacco è senza dubbio suggestivo e convincente, giacché esprime l'idea di Nazione e di popolo intesi come essenza dello spirito nazionale russo, mentre il Caprio nei corsi tenuti al Pontificio Istituto Orientale suggerisce di rendere il termine *narodnost'* con *popolarismo*, asserendo che il concetto di nazione appare limitativo rispetto a *narod*, che va al di là della nazione stessa, giacché *narodnost'* indica lo *stare con il popolo*, in una simbiosi con il potere secolare e spirituale.

<sup>41</sup> Capo III, punto 4.

<sup>42</sup> Cfr. F. Ruffini, *La libertà religiosa (storia dell'idea)*, Fratelli Bocca, Torino, 1901, p. 416. Ristampa Feltrinelli, Milano, 1991.

Nella Russia di oggi si va consolidando il clima del confessionismo. Il *leader* russo, al quale è stato recentemente proposto di conferire il titolo di *Guida Suprema* (*Verchovnyj pravitel'*)<sup>43</sup>, ha stretti rapporti con il patriarca e si ripropone, nel solco della tradizione zarista, come supremo difensore (*zaščitnik*) e custode (*chranitel'*) dei dogmi della fede e come tutore (*bljustitel'*) dell'Ortodossia.

Si rinnova tacitamente in tal modo tra il patriarca e il Presidente quel contratto a prestazioni corrispettive che è tipico del giurisdizionalismo: da un lato il patriarca garantisce la legittimazione della sovranità dello Stato e dall'altro Putin concede una posizione privilegiata alla Chiesa. *Mutatis mutandis* lo Stato ritorna a essere un *brachium saeculare*, un *instrumentum salvationis* e la Chiesa un *instrumentum regni*.

Nell'ambito di questa nuova *sinfonia* la distinzione tra gli ordini spirituale e temporale si va affievolendo: invece di un regime di separazione che si pone come obiettivo la pacifica coesistenza e convivenza dei due ordini, in nome della laicità dello Stato e dell'autonomia della Chiesa, si dà vita a una collaborazione privilegiata tra l'Ortodossia e il pubblico potere, in cui la prima rivendica e ottiene il *favor iuris* del secondo.

Nonostante la chiara formulazione della Costituzione, la Legge federale del 1997 e la prassi ininterrotta di questi anni ricostituiscono un sistema opposto a quello dello Stato laico, in cui non si instaura un regime di libertà religiosa, bensì di supremazia dell'Ortodossia e delle altre religioni tradizionali e di mera tolleranza delle altre, escluse quelle dichiarate estremistiche e distruttive che sono relegate nelle catacombe.

Si ricostituisce, dunque, il clima dell'assolutismo. Oggi la Chiesa Ortodossa appare dotata di una credibilità superiore a quella dello Stato, segnatamente per quanto riguarda la legittimazione popolare, ed è quindi in grado di dettare le proprie condizioni per il sostegno che presta al potere politico.

L'istituzione di un sistema confessionista e ierocratico e di un conseguente giurisdizionalismo trova la sua precisa ragion d'essere nella necessità dello Stato di trovare una legittimazione superiore e storicamente fondata della propria sovranità, al fine di garantire la stabilità politica. La Chiesa Ortodossa e le altre religioni tradizionali ricevono, in cambio dell'appoggio al regime politico, uno *ius protectionis*, vale a dire una tutela diretta del proprio ruolo di privilegio che la pone al riparo dalla libera competizione nel campo spirituale. In questo senso deve essere letto il divieto al proselitismo delle religioni non tradizionali, in manifesta violazione del disposto dell'art. 28 della Costituzione.

La Chiesa Ortodossa, in quanto *Ecclesia dominans*, divenuta *instrumentum regni*, rivendica e ottiene una *potestas directa in temporalibus*.

Ritorna, dunque, attuale, seppure in termini nuovi e peculiari, il principio territorialista del *cuius regio eius et religio*, ancorché il monopolio spirituale che caratterizza l'Assolutismo si riproponga oggi nella forma di un oligopolio religioso.

Rinnegando i principi di libertà e di uguaglianza garantiti dalla normativa del 1990, la Legge federale vigente finisce con il riproporre un Impero sostenuto dalla Chiesa e una Chiesa sostenuta dall'Impero e con il dar vita a una diarchia cesaropapista, che lega tra loro le sorti del potere temporale e di quello spirituale. E ciò vale non solamente sul

---

<sup>43</sup> Il titolo era stato assegnato all'ammiraglio Aleksandr Kolčak dopo gli avvenimenti di Omsk del 18 novembre 1918.

piano nazionale ma altresì su quello internazionale: si ripropone in sostanza l'antica idea di Mosca "Terza Roma".

Si pensi all'idea della Russia come portatrice del Regno ortodosso, del popolo russo come popolo teoforo, presente anche ai giorni nostri, sia nella versione slavofila, come popolo portatore di Dio, sia nella versione occidentalista della Russia come portatrice di bene, di giustizia sociale e di felicità terrena. Si pensi in proposito al tema del patriottismo e al ruolo di sostegno svolto dalla Chiesa Ortodossa Russa in tale politica, che muove dal presupposto di quella identificazione tra Chiesa e nazione che è elemento caratterizzante della teocrazia. Del resto, l'antico sentimento del patriottismo, che la Chiesa ha sempre sostenuto e legittimato, rimane ancor oggi parte inseparabile della ritualità tradizionale, che, con il suo impareggiabile valore estetico, continua a educare i fedeli all'amore della Patria<sup>44</sup> terrena.

Vero è che si viene così a riproporre una ideologia di Stato, in violazione del disposto dell'art. 13 della Costituzione, che recita: «Nessuna ideologia può costituirsi in qualità di ideologia di Stato ovvero obbligatoria».

In questo nuovo clima di sinfonia o consonanza tra trono e altare la tentazione dell'Impero è quella di imporre un sistema morale e religioso che gli permetta, con il pieno appoggio della Chiesa, di conquistare il consenso di popoli diversi per tradizione e cultura; la tentazione della Chiesa è quella di riorganizzarsi e di imporsi nella vita del Paese grazie ai favori dello Stato, partecipando non tanto alla forma politica del potere, quanto alla sostanza di esso, rischiando, come nel passato, di trasformarsi in un mero dicastero dell'apparato statale, rinnegando così la propria universalità e unità e legando il suo destino a quello dello Stato.

Va, infine, sottolineato il rapporto di collaborazione tra Stato e Chiesa sul piano internazionale: si consideri in proposito l'intensa attività svolta da entrambi per ottenere dalle varie Chiese un appoggio nel rifiutare il riconoscimento della nuova Chiesa autocefala ucraina, che richiama alla memoria l'aspirazione di Stalin di fare del patriarcato di Mosca un Vaticano moscovita (*Moskovskij Vatikan*) ovvero un *Vaticano ortodosso (pravoslavnyj Vatikan)*<sup>45</sup>, per usare l'espressione del patriarca Aleksij (Simanskij)<sup>46</sup>, allo scopo di creare un contraltare al Cattolicesimo e ridimensionare con ogni mezzo il ruolo mondiale della Santa Sede e l'autorevolezza di Costantinopoli<sup>47</sup>.

In conclusione, si può affermare che esiste un palese conflitto tra la normativa costituzionale, ispirata ai criteri della laicità dello Stato e alla separazione tra *Sacerdotium* ed *Imperium*, e la normativa ordinaria, manifestamente influenzata dal

---

<sup>44</sup> Il termine è in maiuscolo in ragione della medesima grafia del suo corrispondente usato nella Costituzione russa.

<sup>45</sup> Cfr. G. Codevilla, *L'impero sovietico. 1917-1990*, Jaca Book, Milano, 2016, p. 346. Corsivo dell'Autore.

<sup>46</sup> Il patriarca ripropone l'espressione usata da Stalin nel corso del colloquio del 4 settembre 1943; cfr. A.A. Krasikov, *Rossija na pereput'e. Religioznyj faktor vybora puti v buduščee*, Institut Evropy RAN, Doklady Instituta Evropy № 235, izd. «Russkij Suvenir», Moskva, 2009, p. 12.

<sup>47</sup> Nota giustamente Stefano Caprio nei suoi appunti delle lezioni tenute al Pontificio Istituto Orientale, *L'immagine di Roma nel pensiero russo (Pro manuscripto)*, Roma, 2013), che «i russi non si sentono figli dei greci, non sopportano l'idea di dover dipendere da loro né storicamente, né culturalmente, anzi spesso rimarcano la propria specificità di fronte al resto del mondo ortodosso con toni non meno decisi di quanto non succeda nel confronto con il cristianesimo latino, verso il quale del resto sono spesso attratti per una serie di caratteristiche tra loro affini».

confessionismo e dal giurisdizionalismo che caratterizza tutta la storia russa<sup>48</sup>. *De iure condendo*, per dar vita ad un sistema coerente il legislatore della Federazione di Russia deve scegliere tra due alternative: quella di modificare l'art. 14 della Costituzione, rinunciando ai principi di laicità e di separatismo, ovvero quello di operare sostanziali modifiche alle leggi vigenti.

---

<sup>48</sup> Ciò vale anche per il periodo bolscevico, quando il partito assume le funzioni di pseudo-chiesa. Sull'argomento cfr. G. Codevilla, *Stato e Chiesa nell'Unione Sovietica*, Jaca Book, Milano, 1972, pp. 69 e ss. e pp. 298 e ss.